

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3942

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MOGHERINI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 28 giugno 2016*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 14.904 a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 200 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge

e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI CAPO VERDE
IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA



Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Capo Verde (di seguito denominati congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte");

CONSAPEVOLI delle ripercussioni negative che il crimine ha sull'ordine e la sicurezza pubblica nonché sul benessere dei propri cittadini;

RICONOSCENDO la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale fra le autorità di polizia nella lotta contro la criminalità ed il terrorismo;

RICHIAMANDO la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di Cooperazione Internazionale nella Lotta contro il Crimine Organizzato, le Convenzioni sulle Sostanze Stupefacenti e Psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, firmata a Palermo rispettivamente dalla Repubblica Italiana il 12 dicembre 2000 e il 13 dicembre 2000 dalla Repubblica di Capo Verde, e i relativi protocolli annessi, nonché le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il Terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite;

NEL RISPETTO del principio di sovranità ed uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti fra i due Paesi;

CONCORDANO quanto segue:

Articolo 1

AUTORITA' COMPETENTI ED OBBLIGO A COOPERARE

- (1) Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:
- (a) per il Governo della Repubblica Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
 - (b) per il Governo della Repubblica di Capo Verde, il Ministero della Giustizia, Polizia Giudiziaria.
- (2) Le Parti collaborano in conformità alle disposizioni del presente Accordo, operando nell'ambito della propria giurisdizione e nel rispetto dei propri obblighi internazionali e della legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi.

Articolo 2

SETTORI DI COOPERAZIONE

- (1) Le Parti collaborano, nell'ambito dei propri mezzi e in conformità della propria legislazione nazionale, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue:



- (a) crimine organizzato transnazionale;
 - (b) produzione illecita, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
 - (c) tratta di persone e traffico di migranti.
- (2) Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformità alla legislazione nazionale in vigore nei propri Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 3

MODALITA' DELLA COOPERAZIONE

Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'Articolo 2, collaborano tramite:

- (a) lo scambio delle informazioni sui reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro *modus operandi*, le loro strutture e i loro contatti;
- (b) lo scambio di informazioni sui tipi di stupefacenti e di sostanze psicotrope, loro precursori e sostanze chimiche di base, sui luoghi e metodi di produzione, sui canali e mezzi utilizzati dai trafficanti, sulle tecniche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi e sulle tecniche di analisi, nonché sui metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e sull'impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi i metodi di addestramento e di utilizzo di unità cinofile antidroga;
- (c) lo scambio delle informazioni sui reati di terrorismo, i terroristi, le organizzazioni terroristiche, il loro *modus operandi*, le loro strutture e i loro contatti;
- (d) lo scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale e terroristica;
- (e) lo scambio delle informazioni sulla formazione del personale di polizia e sull'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalità;
- (f) l'adozione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto interno di ciascun Paese, delle misure necessarie a consentire l'impiego di tecniche investigative speciali, come le operazioni sotto copertura e le consegne controllate;
- (g) lo scambio di informazioni sui metodi impiegati per il contrasto, alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti;
- (h) lo scambio delle informazioni sui passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi;
- (i) l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione; le modalità operative per la migliore attuazione di questa disposizione potranno essere definite in un protocollo applicativo;
- (j) l'esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'articolo 4;
- (k) lo scambio di altre informazioni che l'Autorità competente di una Parte ritenga siano di interesse per l'Autorità dell'altra Parte;
- (l) lo scambio di esperti e l'individuazione di punti di contatto che le Parti vorranno designare per agevolare l'applicazione del presente Accordo.

Articolo 4**RICHIESTE DI ASSISTENZA**

- (1) La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avrà luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'Autorità competente interessata o su iniziativa dell'Autorità competente che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorità competente.
- (2) Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni.
- (3) Le richieste di assistenza contengono:
 - (a) il nome dell'organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell'organismo della Parte a cui è stata presentata la richiesta di assistenza;
 - (b) informazioni dettagliate sul caso;
 - (c) lo scopo ed i motivi della richiesta;
 - (d) una descrizione dell'assistenza richiesta;
 - (e) qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.
- (4) La richiesta può anche essere effettuata attraverso i consueti canali Interpol.

Articolo 5**RIFIUTO DELL'ASSISTENZA**

- (1) L'assistenza prevista nel presente Accordo può essere respinta totalmente o in parte se l'Autorità competente richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato o ritenga che sia in contrasto con la legislazione nazionale vigente nel proprio Paese o con i propri obblighi internazionali.
- (2) L'assistenza può essere, inoltre, rifiutata se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell'Autorità competente richiesta.
- (3) Qualora possibile, l'Autorità competente richiesta, prima di prendere una decisione sul rifiuto dell'assistenza richiesta nell'ambito del presente Accordo, si consulta con l'Autorità competente richiedente al fine di stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni che possono essere imposte dall'Autorità competente richiesta. Qualora l'Autorità competente richiedente accetti di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, essa dovrà ottemperare a dette condizioni.
- (4) L'Autorità competente richiedente riceve notifica scritta sul totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta insieme ad una descrizione dei motivi di tale rifiuto.



Articolo 6

ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

- (1) L'Autorità Competente richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste.
- (2) L'Autorità Competente richiedente sarà informata immediatamente di qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole.
- (3) Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'Autorità competente richiesta, quest'ultima provvede a darne immediata notifica all'Autorità competente richiedente.
- (4) L'Autorità competente richiesta può chiedere tutte le informazioni che ritiene necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta.
- (5) L'Autorità competente richiesta informa, al più presto, l'Autorità Competente richiedente dei risultati relativi all'esecuzione della richiesta.

Articolo 7

**LIMITI RELATIVI ALL'UTILIZZO
DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI**

- (1) Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani.
- (2) I dati personali e le informazioni sensibili scambiati fra le Parti sono, conformemente al diritto interno delle Parti, protetti in virtù degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali.
- (3) Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali acquisiti ai sensi del presente Accordo equivalente a quello assicurato dall'altra Parte e adotta le necessarie misure tecniche per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.
- (4) Le informazioni e i documenti forniti da un'Autorità competente conformemente al presente Accordo non possono essere divulgati a terzi se non previo consenso dell'Autorità competente che li ha forniti.
- (5) A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la propria raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.
- (6) Quando una Parte giunge a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per prevenire che si faccia erroneamente



affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati.

- (7) Ciascuna Parte informa l'altra se giunge a conoscenza che i dati materiali da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o destano seri dubbi.

Articolo 8

RIUNIONI E CONSULTAZIONI

- (1) Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorità competenti possono, qualora necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare i progressi fatti nei termini del presente Accordo, discutere e migliorare la cooperazione.
- (2) Le riunioni si svolgono in Italia e, alternativamente, in Capo Verde.

Articolo 9

SPESE

- (1) Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta nei termini del presente accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e sul modo in cui saranno sostenute le spese.
- (2) Salvo diverso accordo, i costi della riunione sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

Articolo 10

LINGUA

Nel corso della cooperazione ai sensi del presente accordo, le Autorità competenti usano la lingua inglese come mezzo di comunicazione.

Articolo 11

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia tra le Parti che derivi dall'interpretazione o attuazione del presente Accordo viene composta amichevolmente mediante consultazioni e trattative attraverso i canali diplomatici.



Articolo 12

ENTRATA IN VIGORE, CESSAZIONE ED EMENDAMENTI

- (1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne ed avrà una durata illimitata.
- (2) Il presente Accordo potrà essere denunciato in ogni momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.
- (3) Il presente Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso delle Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti – debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato e sancito il presente Accordo in tre originali, ciascuno nella lingua italiana, portoghese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza linguistica prevarrà il testo in inglese.

FATTO a Praia il giorno 8 del mese di luglio dell'anno 2013.



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI CAPO VERDE



AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CAPE VERDE
ON POLICE COOPERATION



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Preamble

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Cape Verde (hereinafter jointly referred to as the "Parties" and each a "Party");

BEING AWARE of the negative impact of crime on public order and security, as well as on their citizens welfare;

CONVINCED of the need of enhancing international cooperation between Police authorities in the fight against crime and terrorism;

RECALLING the UN General Assembly Resolution no. 45/123 of 14 December 1990 concerning International Cooperation in the Fight against Organized Crime, the Conventions on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances adopted by the United Nations, the Convention against Transnational Organized Crime signed in Palermo by the Italian Republic and by the Republic of Cape Verde on 12 December 2000 and 13 December 2000, respectively, and protocols thereto, as well as the relevant Resolutions of the UN Security Council and the Conventions against Terrorism adopted under the aegis of the United Nations;

RESPECTING the principle of sovereignty and equality of both States and wishing to further consolidate the friendship relations between the two States;

HAVE AGREED as follows:

Article 1

COMPETENT AUTHORITIES AND OBLIGATION TO COOPERATE

1. The competent Authorities responsible for implementing this Agreement are the following:
 - a) For the Government of the Italian Republic, the Ministry of the Interior, Department of Public Security;
 - b) For the Government of the Republic of Cape Verde, Ministry of Justice, Judicial Police
2. In compliance with the provisions of this Agreement, the Parties shall cooperate, acting within their jurisdiction and in compliance with their international obligations and national legislation in force in their respective countries.



Article 2

FIELDS OF COOPERATION

1. The Parties shall - within their means and in compliance with their national legislation - cooperate in order to prevent, fight and carry out investigations on crime, including, but not exclusively, the following:
 - a. transnational organized crime;
 - b. illicit production of, trafficking and smuggling in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors;
 - c. trafficking in persons and migrants smuggling.
2. In addition, the Parties shall - in compliance with the national legislation in force in their respective Countries and with their international obligations, including the relevant UN Security Council's international Conventions and Resolutions - cooperate in the prevention and fight against terror acts.

Article 3

COOPERATION MODALITIES

In order to implement the provisions of article 2, the Parties shall cooperate through the following:

- a) exchange of information on crimes, criminals, criminal organizations, their *modus operandi*, structures and contacts;
- b) exchange of information on kinds of narcotic drugs and psychotropic substances, precursors and basic chemical substances, on production methods and places, channels and means used by traffickers, hiding techniques, changes of price and analysis techniques, as well as methods for carrying out anti-drug controls at the borders and use of new technical means, including training methods and use of canine units for drug detection;
- c) exchange of information on terror crimes, terrorists, terror organizations, their *modus operandi*, their structures and contacts;
- d) exchange of information on legislative and scientific instruments in order to fight crime, including information on the analysis of criminal and terror threat;
- e) exchange of information on police personnel training and use of specialized techniques for the fight against crime,
- f) the adoption - in compliance with the conditions set out by the national legislation of each Country - of the measures necessary to enable the use of special investigation techniques, as the undercover operations and controlled deliveries;
- g) exchange of information on methods used for the fight, trafficking in human beings and migrants smuggling;
- h) exchange of information on passports and other travel documents, visa, entry and exit stamps in order to detect fake documents;
- i) identification and readmission of their own nationals present on the other State's territory in an irregular position in relation to the legislation on migration; the best



operational modalities for the implementation of this provision may be defined in an implementation protocol;

- j) the execution of requests for assistance envisaged by article 4;
- k) exchange of other information that the competent Authority of a Party considers to be of interest to the Authority of the other Party;
- l) exchange of experts and identification of contact points to be designated by the Parties to facilitate the implementation of this Agreement.

Article 4

REQUESTS FOR ASSISTANCE

1. Cooperation in the framework of this Agreement shall take place based of the requests for assistance by the interested competent Authority or on initiative of the competent Authority who considers said assistance to be of interest to the other competent Authority.
2. The request for assistance are submitted in writing. In case of emergency the requests may be submitted orally, but shall be confirmed in writing within seven (7) days.
3. The requests for assistance contain:
 - a) the name of the agency of the Party which requests assistance and the name of the agency of the Party to which a request for assistance has been submitted;
 - b) detailed information on the case;
 - c) aim of and reasons for the request;
 - d) description of the assistance requested;
 - e) any other information which may contribute to the effective execution of a request.
4. A request may also be made through the usual Interpol channels.

Article 5

REFUSAL OF ASSISTANCE

1. Assistance under this Agreement may be rejected totally or partially if the competent requested Authority considers that the execution of a request might jeopardize the sovereignty, security, public order or other fundamental interests of its own State or if it conflicts with the national legislation in force in its own Country or with its international obligations.
2. In addition, assistance may be rejected if the execution of the request implies an excessive burden on the competent Requested Party resources.
3. Whenever possible, the competent requested Authority – before taking a decision concerning the refusal of the assistance requested under this Agreement – confers with the competent requesting Party in order to define if the assistance may be given under the conditions which may be imposed by the competent requested Authority. In case



f

A

the competent requesting Party accepts to receive assistance under the proposed conditions, it shall comply with said conditions.

4. The competent requesting Authority receives a written notice of the total or partial refusal to execute the request with a description of the refusal reasons.

Article 6

EXECUTION OF THE REQUEST

1. The competent requested Authority adopts all measures necessary to guarantee a prompt and complete execution of the request.
2. The competent requesting Authority is informed immediately of any circumstance hindering or delaying considerably the execution of the request.
3. In case the execution of the request doesn't fall within the powers of the competent requested Authority the latter shall immediately notify the competent requesting Authority about it.
4. The competent requested Authority may request all information that it considers necessary for an adequate execution of a request.
5. The competent requested Authority reports to the competent requesting Authority as soon as possible on the outcome of the request execution.

Article 7

LIMITS ON THE USE OF INFORMATION AND DOCUMENTS

1. The Parties agree that personal and sensitive data transmitted in the framework of this Agreement shall be used exclusively for the purposes envisaged by it, in conformity with the provisions of the international Conventions on Human Rights.
2. Personal and sensitive data exchanged between the Parties shall be - in conformity with the respective national legislation of the Parties - protected according to the same standards applying to national data.
3. Each Party shall ensure a level of protection of the personal data acquired under this Agreement equivalent to the level of protection guaranteed by the other Party. It shall adopt the necessary technical measures to safeguard personal data against accidental or unlawful destruction, accidental loss or disclosure, unauthorized alteration or access or any unauthorized form of processing. The Parties, in particular, shall reasonably take measures to ensure that only those authorized to access personal data can have access to such data.
4. The information and documents supplied by a competent Authority under this Agreement may be disclosed to third parties only upon consent of the competent Authority that transmitted them.



5. At the request of a transmitting Party the receiving Party shall be obliged to correct, block or delete, consistent with its national law, the data received under this Agreement that are incorrect or incomplete or if its collection or further processing contravenes the purpose of this Agreement or the provisions applicable to the transmitting Party.
6. Where a Party becomes aware that data it has received from the other Party under this Agreement are not accurate, it shall take all appropriate measures to safeguard against erroneous reliance on such data, including, in particular, integration, deletion, or correction of the data.
7. Each Party shall notify the other if it becomes aware that material data it has transmitted to the other Party or received from the other Party under this Agreement are inaccurate or unreliable or might give rise to significant doubt.

Article 8

MEETING AND CONSULTATIONS

1. With a view to facilitating implementation of this Agreement the representatives of the competent Authorities may, if necessary, hold bilateral meetings and consultations to assess the progress made under this Agreement as well as to analyse and enhance cooperation.
2. Meetings shall take place in Italy and in Cape Verde, alternately.

Article 9

EXPENSES

1. Ordinary expenses for the processing of a request under this Agreement shall be borne by the requested Party unless otherwise agreed upon in writing by the Parties. If the request includes considerable or extraordinary expenses the Parties shall consult each other in order to establish terms and conditions for the processing of the request as well costs-sharing modalities.
2. Unless otherwise agreed upon, expenses of meetings shall be borne by the receiving Party whereas travel and accommodation expenses of delegates shall be borne by the sending Party.

Article 10

LANGUAGE

For the purposes of cooperation under this Agreement the Parties shall use the English language as means of communication.



Article 11

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the Parties over the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably by means of consultations and negotiations through diplomatic channels.

Article 12

ENTERING INTO FORCE, TERMINATION AND AMENDMENTS

1. This agreement shall enter into force on the date of the receipt of the second written note by which the Parties shall officially notify their compliance with their internal procedures and shall remain in force for an indefinite period of time.
2. Each Party may denounce this Agreement with at least a six month's written notice.
3. The present Agreement may be amended by mutual consent of the Parties.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned – duly authorized – have signed and sealed this Agreement in three originals, each in the Italian, Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In case of differing interpretation the English text shall prevail.

DONE in Praia, on 8th July 2013


FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC


FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF CAPE VERDE



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0043050